## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Ancona

Prot. n. 266/A2a Ancona, 20.01.2012

## IL DIRIGENTE

VISTO Il proprio decreto prot. n. 12669/A2a del 29.12.2011, con il quale è stato pubblicato l'elenco relativo ai candidati che hanno diritto alla fruizione di "permessi straordinari per il diritto allo studio" di cui all'art. 3 del D.P.R. 23.08.1988 nonché l'elenco dei candidati esclusi;

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 13.11.2008 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola per il quadriennio 2009/2012;

VISTA la C.M. n. 130 del 21.4.2000;

VISTO il proprio decreto n. 11182/A2a del 28.10.2011 con il quale è stato determinato il numero complessivo di permessi retribuiti – di cui all'art. 3 D.P.R 395/88 – concedibili al personale docente di scuola secondaria di 2° grado per l'anno solare 2012;

ACCERTATO che l'assistente tecnico di ruolo PAOLETTI VINCENZO ha stipulato ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L. 2007 Comparto Scuola, un contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso C310 – laboratorio di informatica industriale – dal 17.11.2011 al 30.06.2012 e che pertanto ha titolo ad essere incluso negli elenchi del personale docente di istruzione secondaria di 2° grado;

VISTO l'art. 2 del C.C.D.R./2008, che prevede la compensazione fra diverse categorie di personale docente, educativo ed ATA;

VISTO il D.D. numero 251/A2a del 19.01.2012, con il quale è stato attribuito all'istruzione secondaria di 2° grado n. 1 ulteriore permesso per il diritto allo studio non utilizzato in altro ordine di scuola;

## **DECRETA**

Per quanto esplicitato in premessa, il prof. PAOLETTI VINCENZO (21.03.1968 PU) è autorizzato a fruire nell'anno 2012 dei permessi straordinari per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88; Il Dirigente scolastico curerà la notifica del presente decreto al docente interessato.

Il personale che fruisce del permesso studio è tenuto a produrre al Capo di Istituto la relativa certificazione subito dopo il godimento del beneficio e comunque non oltre il termine dell'anno solare 2012. In caso di mancata presentazione di quanto sopra citato, i periodi di permesse utilizzati dovranno essere considerati come aspettativa senza assegni – ex art. 450 T.U. approvato con D.L. 297/94.

IL DIRIGENTE f.to Annamaria Nardiello

MF

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado – LORO SEDI Al sito WEB - SEDE